



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/10/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
- Dott. STEFANO FILIPPINI
- Dott. LUCIA AIELLI
- Dott. COSIMO D'ARRIGO
- Dott. SANDRA RECCHIONE

SENTENZA
- Presidente - N. 2489
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 8504/2016
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nei confronti di:

TAR N. IL X 1980

avverso la sentenza n. 10003/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/06/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aiello che ha concluso per *l'annullamento con rinvio delle decisioni impugnate*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli riqualificava il reato contestato alla **T** da estorsione in violenza privata e condannava la stessa alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Alla **T** si contestava di avere minacciato il **V** di rivelare alla coniuge la loro relazione sentimentale così ottenendo la somma di euro 3000

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva:

2.1. vizio di legge di motivazione in quanto le emergenze processuali contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello sarebbero indicative dell'ingiustizia della somma lucrata dalla **T**. L'imputata avrebbe lavorato per il **V** solo per due fine settimana, sicché la dazione della somma di euro 3000 non poteva riferirsi a tale prestazione lavorativa. Peraltro la stessa imputata aveva confessato di avere posto in essere le minacce al fine di ottenere i denari di cui aveva bisogno, senza fare alcun riferimento a crediti da lavoro

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il collegio in materia di diagnosi differenziale tra il delitto di violenza privata e quello di estorsione ribadisce che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Cass. sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Rv. 255242; Cass. sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, Rv. 259065; Cass. sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Rv. 261800).

Nel caso di specie pur ribadendo l'efficacia coercitiva dell'azione minatoria posta in essere dall'imputata la Corte di appello riteneva non provato l'elemento dell'ingiustizia del danno in ragione del fatto che la **T** aveva lavorato per l'offeso, sicché era in dubbio la riconducibilità della pretesa ad un credito da lavoro.

Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente tale valutazione di insufficienza probatoria in ordine al requisito dell'ingiustizia del danno contrasta con alcune precise emergenze processuali e segnatamente: a) con la circostanza che la

T aveva lavorato per il V solo due settimane, ovvero un periodo di tempo incompatibile con la somma di denaro richiesta; b) il fatto che l'imputata aveva confessato di avere minacciato il V senza fare alcun riferimento a pregressi crediti di lavoro.

La motivazione offerta a sostegno della riqualificazione del fatto da estorsione in violenza provata non si confronta con tali precise circostanze, rivelandosi pertanto manifestamente illogica.

1.2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Rilevata la sensibilità dei dati contenuti nel presente provvedimento si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2016

L'estensore
Sandra Recchione

Il Presidente
Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 21 NOV. 2016



CANCELLIERE
Claudia Fianelli

